

Statuto

Indice

1	Nome	1
2	Scopo	1
3	Qualità di socio della cooperativa	1
4	Gestione.....	1
5	Assemblea generale.....	1
6	Consiglio di amministrazione	2
7	Ufficio di revisione.....	3
8	Direzione.....	3
9	Voto per corrispondenza.....	3
10	Responsabilità	3
11	Esercizio annuale.....	3
12	Pubblicazione.....	3

1 Nome

1.1 ProLitteris è una società cooperativa di diritto svizzero con sede a Zurigo.¹

1.2 Il nome della società cooperativa è:

- ProLitteris, Genossenschaft für Urheberrechte
- ProLitteris, Coopérative pour les droits d'auteur
- ProLitteris, Cooperativa per i diritti d'autore
- ProLitteris, Cooperativa per ils dretgs d'autur

2 Scopo

2.1 ProLitteris gestisce i diritti di autrici e autori, degli editori e di altri aventi diritto, in particolare di opere letterarie e drammatiche nonché di opere delle arti visive e della fotografia, nella misura in cui tali diritti le sono affidati per la gestione collettiva.

2.2 ProLitteris può gestire i diritti senza mandato (gestione senza mandato, licenze collettive estese).

2.3 ProLitteris può destinare fino al 9% delle entrate alla previdenza sociale e fino all'1% delle entrate alla promozione culturale.

3 Qualità di socio della cooperativa

3.1 Gli aventi diritto possono essere formalmente soci della cooperativa ProLitteris se, e fintanto che, dispongono di un contratto di gestione valido con ProLitteris e soddisfano a tal fine le seguenti condizioni.

- Sono autrici o autori, editori o eredi di autrici o autori, titolari di diritti su opere pubblicate della letteratura e dell'arte ai sensi dell'art. 1 lett. a LDA, in particolare ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a, c, d, e, f e g (opere fotografiche) LDA («testo» e «immagine»).
- Hanno il domicilio, la sede o la cittadinanza in Svizzera o nel Liechtenstein e/o dispongono in questi paesi di risorse e attività sostanziali. Non sono affiliati a una società di gestione estera nello stesso ambito di attività con la quale ProLitteris non

possa garantire lo scambio corretto e completo dei dati e il cwoordinamento dei compensi.

Possono comprovare utilizzazioni rilevanti delle loro opere, per le quali ProLitteris può incassare e ripartire i compensi.

3.2 Il contratto di gestione e la qualità di socio sono gratuiti.

3.3 La qualità di socio termina:

- se il socio rassegna le dimissioni con un preavviso di fino a sei mesi prima della fine dell'anno;
- in caso di decesso del socio, per le case editrici in caso di scioglimento o liquidazione;
- in caso di espulsione del socio a seguito di violazione grave dei suoi obblighi;
- con la risoluzione del contratto di gestione.

3.4 La qualità di socio non è trasferibile.

3.5 Ogni socio appartiene a una camera (autrici e autori di testi, autrici e autori di immagini, editori).

3.6 La decisione relativa alla stipula di un contratto di gestione e all'affiliazione in qualità di socio compete alla direzione.

4 Gestione

4.1 Il contratto di gestione disciplina la cessione dei diritti e le condizioni di gestione dei diritti. Le tariffe e i contratti applicabili valgono per l'utilizzazione delle opere. Il regolamento di ripartizione definisce le condizioni di distribuzione e la destinazione dei compensi non ripartibili, in conformità con i requisiti legali.

4.2 ProLitteris gestisce di norma i diritti e gli atti giuridici a nome proprio. Può trasferire diritti a terzi. Può aderire e partecipare a altre organizzazioni.

4.3 ProLitteris detrae i costi amministrativi prima di effettuare la ripartizione.

4.4 ProLitteris agisce senza fini di lucro.

5 Assemblea generale

5.1 L'assemblea generale è l'adunanza dei soci.

5.2 All'assemblea generale competono le seguenti mansioni:

- adozione di modifiche dello statuto;
- approvazione del conto annuale e del rendiconto di gestione;
- elezione del presidente e/o della presidente, del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di revisione;
- scarico al consiglio di amministrazione e alla direzione;
- decisioni sulle norme di previdenza sociale;
- ricorsi contro l'espulsione di un socio;

¹ Questo documento si applica a tutti i generi.

- decisioni relative a fusione, scioglimento e liquidazione della società.

5.3 L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno nel primo semestre dell'anno. La data è comunicata ai soci con un preavviso di almeno due mesi. La convocazione segue con almeno un mese di anticipo, in forma scritta o per via elettronica. Insieme alla convocazione vengono comunicati anche gli oggetti all'ordine del giorno e, in caso di emendamenti statutari, il contenuto essenziale delle modifiche proposte.

5.4 Per l'assemblea generale ordinaria, entro il 31 gennaio i soci hanno facoltà di inoltrare in forma scritta le loro proposte di argomenti da includere nell'ordine del giorno e presentare mozioni. Le mozioni devono essere sostenute da almeno 12 soci e devono indicare una persona quale rappresentante autorizzata a ritirarle o a modificarle.

5.5 In sede di assemblea generale ogni socio dispone di un voto. Ogni socio può delegare il suo voto ad un altro socio, a condizione che non vi siano conflitti di interesse. Un socio non può rappresentare più di un altro socio.

5.6 L'assemblea generale delibera con scrutinio palese e a maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni sono considerate voti non espressi. Per decisioni relative a

- le modifiche del regolamento della Fondazione sociale,
- le modifiche dello statuto (con riserva dell'art. 889 CO), e
- la fusione, lo scioglimento e la liquidazione della società,

è richiesta la maggioranza qualificata se una camera ne fa richiesta con la maggioranza dei voti espressi, e cioè con l'accordo dei due terzi dei voti espressi e con l'accordo di ogni camera.

5.7 L'assemblea generale è presieduta dal presidente o dalla presidente; in caso di loro assenza, da un o una vicepresidente.

5.8 L'assemblea generale straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione o dall'ufficio di revisione. Il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare una riunione se un decimo dei soci ne fa richiesta in forma scritta e se gli argomenti e le mozioni sono specificati. L'invito deve essere inviato al più tardi entro un mese dalla presentazione della richiesta e almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

5.9 Nella misura in cui ciò sia legalmente e tecnicamente possibile, l'assemblea generale può svolgersi in via elettronica.

6 Consiglio di amministrazione

6.1 Il consiglio di amministrazione è composto da un massimo di dodici persone, tra cui una o due persone in qualità di presidenti e due persone, o una persona

(in caso di copresidenza), in qualità di vicepresidenti. Ogni camera (autrici e autori di testi, autrici e autori di immagini, editori) di norma è costituita da almeno tre rappresentanti. È auspicata la rappresentanza adeguata delle regioni linguistiche e dei generi.

6.2 Di norma, i membri del consiglio di amministrazione sono domiciliati in Svizzera e in genere (art. 894 cpv. 1 CO) sono soci di ProLitteris. Se si tratta di rappresentanti di associazioni o di esperti senza qualità di socio, il consiglio di amministrazione li assegna ad una camera.

6.3 La durata in carica dei membri del consiglio di amministrazione è di quattro anni, quella del presidente e/o della presidente di due anni. La rielezione è consentita tre volte. Il mandato dei vicepresidenti non è limitato.

6.4 Il Consiglio di amministrazione è responsabile di tutte le questioni che non sono riservate ad un altro organo sociale, tra cui

- deliberazioni relative al regolamento di ripartizione;
- deliberazioni relative alle condizioni di gestione e sui contratti strategici;
- deliberazioni relative alle tariffe nella gestione collettiva facoltativa;
- deliberazioni relative al regolamento di organizzazione e di retribuzione dei membri del consiglio di amministrazione;
- la preparazione e la convocazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle decisioni dell'assemblea generale;
- la nomina e la revoca dei membri della direzione;
- deliberazioni relative alla politica d'investimento e alla gestione del rischio;
- ricorsi di un o una avente diritto direttamente e individualmente interessato o interessata da una decisione della direzione;
- l'elezione dei vicepresidenti;
- l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione sociale e della Fondazione fondo culturale;
- la delega della gestione d'esercizio e la vigilanza nonché la rappresentanza (art. 832 n. 4 CO).

6.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate e presiedute dal presidente o dalla presidente o, in caso di impedimento, da un o una vicepresidente. Su richiesta del presidente o della presidente o di tre membri del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione si riunisce entro un mese.

6.6 Ogni membro del consiglio di amministrazione ha un voto. La rappresentanza è esclusa. In caso di parità di voti, prevale il voto della persona che presiede.

6.7 Il consiglio di amministrazione può deliberare in presenza della maggioranza dei suoi membri. Per le decisioni è richiesta la maggioranza dei voti espressi. Per decisioni relative a

- il regolamento di ripartizione,

- le condizioni di gestione nonché
- il regolamento d'organizzazione.

è richiesto l'accordo dei due terzi dei voti espressi.

Ogni camera dispone del diritto di veto, che può esercitare con la maggioranza dei voti espressi dai rappresentanti presenti.

7 Ufficio di revisione

7.1 Funge da ufficio di revisione una società di revisione riconosciuta.

7.2 L'ufficio di revisione verifica il conto annuale.

7.3 Il mandato dell'ufficio di revisione dura un anno. La rielezione è possibile.

8 Direzione

8.1 La direzione d'esercizio può essere affidata ad una o più persone. Non è richiesta la qualità di socio.

8.2 La direzione rappresenta ProLitteris in questioni giudiziali ed extragiudiziali. Essa prepara tutte le questioni da sottoporre al consiglio di amministrazione e assicura l'esecuzione delle decisioni adottate.

8.3 La direzione informa regolarmente il consiglio di amministrazione sull'andamento dell'esercizio.

8.4 La direzione partecipa alle assemblee generali e alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

9 Voto per corrispondenza

9.1 Il consiglio d'amministrazione può sottoporre al voto per corrispondenza dei soci le mozioni relative a questioni di competenza dell'assemblea generale.

9.2 A riguardo delle delibere, il punto 5 si applica per analogia. Le schede bianche sono considerate astensioni.

10 Responsabilità

ProLitteris risponde per i suoi impegni esclusivamente con il proprio patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

11 Esercizio annuale

L'esercizio annuale coincide con l'anno civile.

12 Pubblicazione

Gli avvisi sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.